



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 13/11/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì tredici del mese di Novembre alle ore 21:00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio FIORENZO PIVETTA.

Partecipa il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in aula n. 18 Consiglieri Comunali e collegati in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'appendice al regolamento del Consiglio Comunale n. 3 Consiglieri Comunali (Dreera, Maggi e Pasco). Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto risultano partecipanti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATE ALESSANDRO	SI		14	MANTOVAN TATIANA	SI	
2	ALLERA TIZIANO	SI		15	MAZZUCCO FRANCESCO	SI	
3	BELLINGERI ETTORE		SI	16	MELLINA MONICA	SI	
4	BOTTEON FABIO	SI		17	MICELI VINCENZO		SI
5	DEMEZZI GIORGIO	SI		18	MILANO ROBERTO	SI	
6	DI COSMO ANGELO	SI		19	MOLINARO ANDREA	SI	
7	DRERA ALBERTO	SI		20	PASCO VIRGINIA	SI	
8	DURANTE VERONICA	SI		21	PATANELLA ROSARIA	SI	
9	IORE MARIA	SI		22	PIVETTA FIORENZO	SI	
10	GIOANOLA LUCA	SI		23	RIBOLDI FEDERICO	SI	
11	IURATO GIUSEPPE	SI		24	RICCOBONO BENEDETTO	SI	
12	LAVAGNO FABIO	SI		25	TRAVAGLINI MARIELLA	SI	
13	MAGGI DANIELE	SI					

PRESENTI: 23

ASSENTI: 2

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
CAPRA EMANUELE	Vice Sindaco	SI
DE LUCA VITO	Assessore	SI
FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA	Assessore	SI
FRACCHIA GIGLIOLA	Assessore	SI
SAPIO DANIELA	Assessore	SI
STROZZI CECILIA	Assessore	SI
NOVELLI LUCA	Assessore	SI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 13/11/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

L'Assessore Filiberti illustra la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati interamente:

- i commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1 commi 161-169, della L. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Visti in particolare:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto è stato reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2023 recante "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- visto il Preambolo del citato decreto secondo cui: "in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle

disposizioni della Legge n. 160 del 2019, l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote debba essere fissato all'anno di imposta 2024”;

- l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto dell'emanazione del decreto del MEF del 07.07.2023 adottato ai sensi del comma 756 della Legge 160/2019 e della disponibilità di accesso all'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote IMU che formerà parte integrante della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, come da comma 757 della Legge 160/2019;

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applica la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: *“in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 38 del 27.07.2020 e s.m.i. con cui è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), come successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 30.09.2020 e di C.C. n. 12 del 25.02.2021;

Ritenuto opportuno provvedere alla deliberazione delle aliquote IMU 2024 nel mantenimento di una sostanziale invarianza di gettito tra IMU 2023 e 2024 e di conseguenza confermare per il 2024 le aliquote IMU già approvate per il 2023:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,20 per mille;
- per i fabbricati di categoria da A1 ad A9 non destinati ad abitazioni principali, sia

- sfitti che locati che a disposizione: aliquota pari al 10,60 per mille;
- per i fabbricati di cui all'art. 7 bis del vigente regolamento IMU aliquota zero per mille;
- per i fabbricati di cui all'art. 7 ter del vigente Regolamento IMU aliquota 7,6 per mille per gli immobili di categoria D/1, D/2 e D/8;
- per i fabbricati di cui all'art. 7 ter del vigente Regolamento IMU aliquota 0 per mille per gli immobili di categoria D/10;
- per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aliquota ordinaria pari al 10,20 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,20 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,20 per mille;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 c.2 lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL così come modificato dall'art. 3 c. 2 bis del D.L. 174/2012;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri Mazzucco, Milano, Botteon, Demezzi, Lavagno, Allera e Iurato;

Seguono la replica dell'Assessore Filiberti e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Botteon, Gioanola, Demezzi e Allera;

Durante le dichiarazioni di voto è entrato in aula alle ore 22,00 il Consigliere Miceli: presenti in aula e votanti n. 20 Consiglieri, oltre al Sindaco; collegati in videoconferenza n. 3 Consiglieri (Drera, Maggi e Pasco) per un totale complessivo di n. 22 Consiglieri votanti, oltre al Sindaco;

Tutto ciò premesso con n. 15 voti favorevoli, n.== (zero) voti contrari e n. 9 astenuti (Abbate, Demezzi, Di Cosmo, Fiore, Iurato, Lavagno, Gioanola, Milano, Pasco) espressi in forma palese per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 20 Consiglieri presenti in aula e per appello nominale dai n. 3 Consiglieri (Drera, Maggi e Pasco) collegati in videoconferenza al momento della votazione

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024, come da allegato prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 elaborato mediante l'applicativo informatico presente sul Portale del Federalismo Fiscale, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,20 per mille;

- per i fabbricati di categoria da A1 ad A9 non destinati ad abitazioni principali, sia sfitti che locati che a disposizione: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - per i fabbricati di cui all'art. 7 bis del vigente regolamento IMU aliquota zero per mille;
 - per i fabbricati di cui all'art. 7 ter del vigente Regolamento IMU aliquota 7,6 per mille per gli immobili di categoria D/1, D/2 e D/8;
 - per i fabbricati di cui all'art. 7 ter del vigente Regolamento IMU aliquota 0 per mille per gli immobili di categoria D/10;
 - per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aliquota ordinaria pari al 10,20 per mille;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 10,20 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,20 per mille.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 749 L. 160/2019:
- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 20 Consiglieri presenti in aula e per appello nominale dai n. 3 Consiglieri (Drera, Maggi e Pasco) collegati in modalità videoconferenza al momento della votazione

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

➤ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Canone

Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione digitale a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

§§*

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Fiorenzo Pivetta/INFOCERT SPA

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE